

principio di maggio ora scorso fu sospesa l'attuazione di detti Codici soltanto fino al 1° gennaio 1861.

Dunque qui non si tratta di imporre leggi nuove alle provincie dell'Emilia. Si tratta invece di vedere se si debbano mantenere le leggi, le quali già resero obbligatoria l'attuazione di detti Codici al 1° gennaio 1861, e se convenga dare al Governo le necessarie facoltà per emanare quelle disposizioni che siano necessarie per tale attuazione.

In secondo luogo mi è parso che i timori di perturbamento temuti e genericamente accennati dall'onorevole Zanolini paiono trovare applicazione in quanto riguarda il Codice civile, ma noi non possiamo veramente temerli in quanto riguarda il semplice procedimento civile e l'organizzazione giudiziaria. Riguardo al Codice di procedura civile ho inteso che l'onorevole Piroli parlò dei lagni da lui intesi perchè non sia stato prontamente approvato il disegno di legge, che nella tornata del 20 giugno 1860 presentò il signor ministro guardasigilli per la riforma di alcuni articoli di esso Codice. Io, o signori, lo dico francamente, ho deplorato che siasi così presto presentata al Parlamento la proposta tendente a riformare alcuni articoli del Codice di procedura civile, senza attendere che l'esperienza avesse potuto dimostrare se veramente tali articoli fossero difettivi ed esigessero una pronta riforma. Ma ho anche più deplorato che una volta presentato il mentovato progetto non siasi messo immediatamente in discussione negli uffici, e siasi lasciato cadere come progetto morto; imperocchè, mentre non ottenemmo alcun vantaggio dalla presentazione di quel progetto, esso ha servito e serve tuttora di argomento a coloro che vogliono far comparire difettoso il nuovo Codice di procedura civile.

Se non che il fatto stesso che quel progetto non ebbe più corso dimostra, a parer mio, che i richiami vivissimi che si sono fatti prima che il Codice di procedura civile andasse in esecuzione sono stati condannati dall'esperienza; ed infatti se si fosse verificato ciò che andavasi dicendo, che cioè quel Codice sia in alcune parti ineseguibile, e che è necessaria una immediata riforma di molti suoi articoli perchè difettosissimi, noi avremmo a quest'ora avuto petizioni ed altri eccitamenti per la pronta adozione di quel progetto.

Non posso certo negare che con esso progetto si erano proposti dei miglioramenti, io che ebbi l'onore di far parte della Commissione che sotto la presidenza del signor ministro guardasigilli esaminò le proposte che diedero origine al progetto medesimo. Ma se voi, o signori, non vi limiterete ad osservare che ivi si proposero modificazioni a 28 articoli, e farete invece Pesame di tali modificazioni, vi scorgerete bensì degli utili miglioramenti e delle agevolezze, ma non vi troverete cambiato il sistema del Codice, nè vi troverete tali innovazioni che rendano eseguibile ciò che senza di esse nol sarebbe; e fatto è che il Codice di procedura civile si eseguisce in ogni sua parte dal primo maggio 1860.

Quindi, o signori, non esageriamo i difetti che può avere questo Codice, come qualunque altro, ed io credo che anche le provincie dell'Emilia possano accettarlo come sta, mentre senza di esso, per le ragioni che vi ha esposto il guardasigilli, sarebbe quasi impossibile che si possano ottenere i benefici dell'attuazione del Codice di procedura criminale e del sistema dei giurati, il quale vuol essere corredato di tutte le altre corrispondenti disposizioni, e soprattutto di ciò che riguarda l'ordinamento giudiziario.

Signori, io non voglio intrattenervi di più sopra questa discussione, sulla quale hanno già parlato uomini assai di me più competenti e conoscitori della legislazione che vige nelle provincie dell'Emilia. Dirò solo francamente quale sarà il mio voto.

Io trovo che merita preferenza per la discussione il testo del progetto di legge presentato dal Ministero, quantunque riconosca che non si potrebbe accettare tal quale sta, ma vi si debbano introdurre delle modificazioni; ma se questo partito non prevalesse, piuttosto che accettare il progetto della Commissione, il quale non è conforme nè al sistema che vige attualmente nell'Emilia, nè a quello che vige nelle altre parti dello Stato, trovandomi per altra parte d'accordo con l'onorevole Piroli che non convenga più continuare nell'attuale stato di cose, lo dico francamente, fra due mali preferirei il minore dando una palla nera alla legge, onde far sì, per parte mia, che abbiano la loro piena esecuzione le leggi ora esistenti, le quali hanno solo sospeso sino al primo gennaio 1861 tutti i Codici di cui si tratta.

PRESIDENTE. Il deputato Bernardi intende parlare pro o contro?

BERNARDI. In merito.

PRESIDENTE. Accorderò prima la facoltà di parlare al deputato Fioruzzi, che ha chiesta la parola per un fatto personale.

FIORUZZI. Sì, ho domandato la parola per un fatto personale, per giustificarmi dall'apparente contravvenzione al mio mandato. Io ho l'onore di rappresentare il secondo ufficio, e nell'atto stesso che accettò le dichiarazioni dell'onorevole Astengo in ordine a ciò ch'egli ha ritenuto per stabilito dal secondo ufficio, ed in ordine alle menzioni scritte nel verbale, credo di poter affermare che vi fu certamente un malinteso.

Nel secondo ufficio eravamo tre deputati appartenenti alle provincie parmensi; io che vi parlo ora, l'onorevole deputato Piroli, e l'onorevole Cantelli; e tutti tre siamo usciti coll'opinione ferma che io avessi incarico di disputare al guardasigilli tanto l'attuazione del Codice civile, come quella del Codice di procedura civile. Le osservazioni mie all'ufficio furono anzi volte principalmente al Codice di procedura civile ed all'inconveniente di attuarlo. Del quale inconveniente io parlerò quando verrà il mio turno, e credo potrò portarlo alla più grande dimostrazione.

Dunque certamente non vi fu per parte della Commissione del secondo ufficio contravvenzione al proprio mandato; ma anzi, almeno quanto all'intenzione, il perfetto adempimento della commissione che avea ricevuta.

BERNARDI. Non era veramente mio intendimento di prender parte a questa discussione, poichè pensava al tempo brevissimo che rimane alla Camera; ma dopo che l'onorevole guardasigilli volle far cenno della mia proposta, mi corre obbligo di dare alcune spiegazioni in proposito.

Quando io feci la proposta di sospensione del Codice di procedura civile mi muovevano ragioni di un ordine più elevato di quelle che mi attribuisce il signor guardasigilli; mi muoveva il pensiero che noi dovessimo sottoporre ad una legge provvisoria le provincie di Savoia e di Nizza, che stavano per essere aggregate alla Francia; mi muoveva la ragione che quel Codice fosse fatto quando la Toscana e l'Emilia non facevano ancor parte del nostro Stato; per cui era prevedibile una prossima riforma che lo coordinasse colle esigenze delle nuove aggregate provincie; mi muoveva la considerazione che quel Codice non avea avuto il suffragio della opinione parlamentare; infine mi muovevano pur anco i molti sconci ed inconvenienti che si riscontrano in quel Codice.

L'onorevole guardasigilli dice: il Codice non è ottimo, ma è buono; e per corroborare il suo asserto invoca l'autorità di coloro i quali presero parte alla sua formazione, e ne fu parte principale lo stesso guardasigilli; egli soggiunge: il Co-